



COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ASTI

REGOLAMENTO ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Collegio ha inteso dotarsi di un regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo che è stato approvato con Delibera del 13.04.2022 n. 51/2022 ed è stato pubblicato sul sito web del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Asti.

Detto regolamento viene predisposto seguendo i dettami dell'articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944 e recepisce i pronunciamenti n. 18047/2010 e n. 24812/2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno mutato il proprio precedente orientamento.

Articolo 1

Convocazione Assemblea

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade.

La convocazione si effettua mediante avviso, inviato a tutti gli iscritti, almeno dieci giorni prima della data della prima convocazione a mezzo posta ordinaria o pec a cui, comunque, farà seguito anche l'invio all'indirizzo di posta elettronica comunicato dagli iscritti al Collegio.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima convocazione ed occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

La pubblicazione dell'avviso deve essere fatta sul sito web del Collegio almeno quindici giorni prima della convocazione e costituisce convocazione pubblica sostituendo, a tutti gli effetti, quella prevista sui giornali come indicato all'art. 3 del D.L.L. n. 392/1944.



Articolo 2 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti.

Le operazioni di voto dell'Assemblea, in seconda convocazione, possono proseguire su più giornate purché indicate nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio che nomina il Presidente del seggio e i due scrutatori scelti fra i presenti.

Articolo 3 Quorum per l'elezione dei Consiglieri

Il Consiglio Direttivo, così come indicato all'articolo 1 del D.L.L. n. 382/1944, è formato da sette componenti, avendo il Collegio di Asti un numero di iscritti compreso tra cento e cinquecento. Per l'elezione a Consiglieri i candidati devono conseguire la maggioranza assoluta dei voti, costituita dalla metà più uno delle schede valide, con esclusione quindi delle schede nulle e di quelle bianche.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti il Presidente dichiara nuovamente convocata l'Assemblea per la votazione di ballottaggio, per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

Articolo 4 Votazioni di ballottaggio

La votazione di ballottaggio è valida con qualsiasi numero di partecipanti ed i candidati che non hanno raggiunto il quorum potranno essere eletti solamente fra coloro che hanno ottenuto almeno una preferenza nella precedente votazione.



Saranno eletti Consiglieri i candidati necessari al raggiungimento del numero di componenti il Consiglio che hanno avuto i maggiori voti e, in caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

Articolo 5 Schede di voto

Le schede di voto, oltre a riportare l'indicazione della votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio in oggetto, devono recare il timbro del Collegio e successivamente all'atto dello spoglio, verrà apposto il visto del Presidente e degli Scrutatori.

Sarà a disposizione dei geometri votanti un prestampato con elenco riportante in ordine, dall'alto verso il basso, i nominativi dei Consiglieri uscenti che intendono ricandidarsi e, a seguire, in ordine alfabetico, i nominativi degli iscritti che hanno avanzato la loro candidatura.

Sulle schede saranno indicate sette righe sulle quali dovranno essere scritte le preferenze.

Ove nella scheda sia riportato dall'elettore:

1. un candidato con il "solo cognome": il voto verrà attribuito come valido all'iscritto all'Albo, se non vi sono omonimi, diversamente non sarà conteggiata la relativa preferenza;
2. un candidato con il "cognome esatto" ma con il "nome errato": se tale cognome non corrisponde a nessun altro iscritto all'Albo, il voto sarà attribuito valido all'iscritto all'Albo con il "cognome esatto" indicato; ove nell'Albo compaiano più iscritti con lo stesso cognome, la sola preferenza sarà annullata e non conteggiata;
3. un nominativo di persona non iscritta o non eleggibile in quanto non in regola con il pagamento delle quote annuali oppure sospeso: la preferenza viene annullata ma restano valide le altre indicate nella scheda;
4. un nominativo ripetuto più volte: è valida solo una preferenza a candidato, restando valide le altre preferenze indicate nella scheda.



Sono nulli i voti di candidati riportati dall'elettore che, dalla sola lettura della scheda e nonostante i principi elencati nel presente regolamento, non siano identificabili in modo certo.

Sono nulle le schede che contengono segni diversi dall'espressione di voto e/o riportano un numero di preferenze superiore a sette.

A margine della scheda sarà riportata, in un riquadro, la seguente dicitura:

“Viste le sentenze n. 18047/2010 e n. 24812/2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, **la scheda, per essere valida, deve riportare un numero di preferenze massimo di sette, possono essere indicate anche meno di sette preferenze**, tuttavia si segnala che, per ridurre eventuali voti di ballottaggio, per mancato raggiungimento del quorum, **si suggerisce di indicare tutte e sette le preferenze**”.

Articolo 6 Presentazione delle candidature

Ogni geometra iscritto all'Albo può proporre la propria candidatura purché non sospeso ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo professionale e con la contribuzione dovuta alla Cassa Geometri.

La candidatura deve essere inviata via pec all'indirizzo collegio.asti@geopec in forma di autocertificazione a firma autografa, anche digitale, entro i termini previsti indicati nell'avviso di convocazione. Sono soggetti al medesimo iter i componenti del Consiglio uscente che intendono ricandidarsi.

Nell'autocertificazione è necessario dichiarare:

- di non avere carichi pendenti;
- di non essere soggetti a procedimenti penali in corso;
- di essere in regola con i versamenti al Collegio e alla Cassa Geometri.

Coloro che avranno presentata la propria candidatura entro i termini predetti saranno inseriti in un elenco prestampato, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione richieste presentate in altra forma (posta, e-mail, fax) rispetto a quella indicata nel presente articolo.



Articolo 7 Norme generali

Durante le votazioni è vietato fare propaganda elettorale all'interno del Collegio e, nelle sedute durante le votazioni, non è consentito sostare nel seggio oltre il tempo necessario per esprimere il voto.

Il presente regolamento sarà esposto all'interno della sede del Collegio e nel seggio elettorale.

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento sono fatte salve le norme generali indicate nel Decreto Legislativo Luogotenenziale del 23 novembre 1944 n. 382 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale - del 23.12.1944 n. 98.